



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

Amt für Umweltschutz, Produktsicherheit und
Eichdienst
Benannte Stelle, Kennnummer 0215

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Ufficio per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei prodotti e
Servizio metrico
Organismo notificato n. 0215

RACCOMANDATA/R.A.

Alle
officine autorizzate al
montaggio e/o riparazione di
cronotachigrafi analogici CE

AM/NS/0022373/23.5.4

Bolzano, il 12.08.2005

Autorizzazione al montaggio e/o alla riparazione di cronotachigrafi CE – nuove disposizioni

In riferimento all'autorizzazione per il montaggio e/o la riparazione di cronotachigrafi *analogici* CE, concessa dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) alla ditta in oggetto si vuole informare che sono state emanate nuove disposizioni legislative. Di seguito si elencano gli aspetti più importanti che riguardano le officine già in possesso di autorizzazioni per il montaggio/riparazione di cronotachigrafi *analogici*:

1. In base al D.M. 11.03.2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11.05.2005, nonché alla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 05.07.2005, nr. 1, **a partire dal 05.08.2005 i cronotachigrafi analogici** montati fino alla stessa data sui mezzi in questione **non possono più essere sostituiti con altri cronotachigrafi analogici**.
2. Le autorizzazioni ministeriali attualmente in vigore **dal 05.08.2005 saranno limitate alla sola attività di riparazione di cronotachigrafi analogici**. Le officine che sono state autorizzate dal Ministero ad effettuare anche le riparazioni di cronotachigrafi analogici e che in base all'art. 10, comma 1, D.L. 06.02.1987, n. 16, possono perciò anche effettuare i controlli annuali, possono, dunque, continuare ad effettuare anche questi controlli periodici. Spetta alla singola officina di verificare per quali attività era stata concessa l'autorizzazione ministeriale (montaggio e riparazione oppure solo montaggio).
3. Dal 05.08.2005 i seguenti veicoli, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 01.01.1996 e nei quali la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, dovranno essere dotati, qualora viene sostituito, di cronotachigrafo digitale:



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

Amt für Umweltschutz, Produktsicherheit und
Eichdienst
Benannte Stelle, Kennnummer 0215

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Ufficio per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei prodotti e
Servizio metrico
Organismo notificato n. 0215

- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate;
- veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate.

In questo caso la sostituzione dei cronotachigrafi **non potrà essere eseguita** dalle officine che operano in base all'autorizzazione vigente, cioè per cronotachigrafi analogici. Questo vale sia per quelle ditte che sono autorizzate al montaggio ed alla riparazione che per quelle officine che sono autorizzate soltanto al montaggio di cronotachigrafi analogici. La sostituzione, cioè il nuovo montaggio, può essere eseguito soltanto dai Centri Tecnici autorizzati in base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 11.03.2005 (vedasi il punto 5 seguente).

4. Obbligo d'installazione dei nuovi cronotachigrafi digitali:

Il termine per l'obbligo di montare i cronotachigrafi digitali sui veicoli di nuova immatricolazione è stato fissato – dopo diversi differimenti - per il giorno 05.08.2005 (veicoli adibiti al trasporto su strada di merci con portata massima superiore alle 3,5 tonnellate, veicoli per il trasporto di persone con capienza superiore ai 9 posti). A livello comunitario ci sono però tutt'ora delle iniziative per differire ulteriormente il termine fissato. In attesa della definizione del termine effettivo la Commissione europea ha inviato a tutti i stati membri una lettera tesa ad individuare criteri uniformi per il periodo transitorio intercorrente tra la data del 05.08.2005 e la data che sarà definita al termine della procedura di conciliazione tra il Parlamento europeo ed il Consiglio. Con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26.07.2005, nr. 664 è stato comunicato il regime transitorio applicabile in Italia:

- a) Sarà possibile immettere in circolazione veicoli nuovi, muniti di cronotachigrafo analogico, sino al 31.12.2005.
- b) Per quanto concerne la possibilità di immatricolare veicoli muniti di cronotachigrafo digitale, si fa osservare che tale apparecchio necessita di essere abilitato al funzionamento da parte di un Centro Tecnico autorizzato (vedasi il punto 5 seguente) che, per procedere all'abilitazione, deve aver ricevuto la relativa „carta officina“.
- c) I veicoli muniti di tachigrafo digitale potranno essere immessi in circolazione, anche se privi di carta conducente, a condizione che l'apparecchio sia stato abilitato da un Centro Tecnico.
- d) I veicoli immatricolati all'estero, provvisti di tachigrafo digitale funzionante (abilitato e munito di carte tachigrafiche) potranno circolare in Italia.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

Amt für Umweltschutz, Produktsicherheit und
Eichdienst
Benannte Stelle, Kennnummer 0215

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Ufficio per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei prodotti e
Servizio metrico
Organismo notificato n. 0215

5. **Autorizzazione come Centro Tecnico per il montaggio, la riparazione e i controlli periodici dei cronotachigrafi digitali**

Le officine che intendono eseguire l'installazione, la riparazione oppure i controlli periodici dei cronotachigrafi digitali devono essere autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive in base al D.M. 11.03.2005. Le richieste devono essere consegnate al Servizio metrico della Camera di Commercio, il quale esegue i controlli preliminari e tecnici. L'autorizzazione ai Centri Tecnici è specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante. I requisiti tecnici ed organizzativi richiesti alle officine richiedenti sono abbastanza impegnativi. Per esempio, per poter essere autorizzato all'esecuzione dei controlli periodici, le officine devono, fra l'altro,

- disporre di un sistema di gestione della qualità,
- nominare un responsabile tecnico, il quale deve avere dei requisiti di conoscenza tecnica, attestati dal produttore dei cronotachigrafi da controllare,
- disporre di strumentazione certificata (campioni di prima linea) e di campioni di lavoro verificati,
- disporre di un sistema di sicurezza impegnativo in relazione all'accesso ai locali di controllo, ai registri ecc..

I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

Le ditte interessate all'effettuazione dell'attività di montaggio, riparazione oppure controlli periodici di cronotachigrafi digitali possono rivolgersi al Servizio metrico della Camera di Commercio. In allegato si trasmette per conoscenza una fotocopia del D.M. 11.03.2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11.05.2005, dal quale risultano, fra l'altro, le modalità e le condizioni per l'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione di cronotachigrafi digitali.

Per ulteriori domande può essere contattato il Servizio metrico della Camera di Commercio.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Dr. Josef Rottensteiner

allegato: D.M. 11.03.2005